

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza

Modifica del 14 gennaio 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 2004¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Allegato 1, cfr. 2 Salari minimi per collaboratori con salario mensile

2. Quale salario per un tempo di lavoro annuale (vedi art. 9, cpv. 1) di 2000 ore valgono i seguenti importi minimi, compresa la tredicesima mensilità, per ogni categoria di anzianità di servizio (in anni bisestili il tempo di lavoro annuale è di 2008 ore):

Anni di servizio	...	Salario minimo
1°	...	Fr. 47 190.–
2°–3°		Fr. 51 420.–
4°–7°		Fr. 53 580.–
8°–10°		Fr. 54 210.–
Dall'11°		Fr. 55 290.–

Anni di servizio:

in caso di assunzione prima del 1° luglio, l'anno di entrata viene calcolato come primo anno di servizio.

¹ FF 2004 655–656

Allegato 2, cfr. 1 Disposizioni per collaboratori ai sensi dell'art. 2, cpv. 3 del CCL²

1. Salari minimi

I seguenti salari minimi dipendono dal luogo d'impiego.

...

Per tenere conto del lavoro notturno (23.00–06.00), domenicale e dei giorni festivi infrasettimanali legali (06.00–23.00), viene attribuito un abbuono tempo di 6 minuti (10 %) per ogni ora di lavoro effettuata in questo lasso di tempo (pausa compresa). Questo abbuono di tempo viene inserito nel calcolo complessivo del tempo di lavoro.

Cantoni	Salari orari <i>senza</i> indennità vacanze
FR, JU, NE, VD, VS	Fr. 19.35
AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG	Fr. 20.—
BS, BL, GE	Fr. 20.50
ZH	Fr. 21.—

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

14 gennaio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² Corrisponde all'articolo 2, capoverso 4 del Decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 2004